




Il produttore ci guarda: come cambierà il controllo ufficiale con l'applicazione del Regolamento UE 625/2017?

Analisi di laboratorio

XXVII Convegno Nazionale AIVI Perugia 13 – 15 settembre 2017

Andrea Valiani

#### REGOLAMENTO (UE) 2017/625 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)

Il Regolamento stabilisce un quadro legislativo unico per l'organizzazione dei controlli ufficiali al fine di verificare la conformità alla legislazione sulla filiera agroalimentare dell'Unione in tutti i settori disciplinati da tale legislazione.

L'obiettivo del Regolamento è quello di assicurare un approccio armonizzato in materia di controlli ufficiali e di altre attività ufficiali, effettuati al fine di garantire l'applicazione della **legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare**

L'insieme di norme armonizzate, emanate al fine di garantire:



- che gli alimenti e i mangimi siano sicuri e sani
- che le informazioni sugli alimenti siano fornite nel rispetto di prescrizioni specifiche
- un elevato livello
  - di salute umana, animale
  - di benessere degli animali
- la tutela
  - delle piante e dei prodotti vegetali da organismi nocivi
  - dell'ambiente dai rischi derivanti da OGM o da prodotti fitosanitari

La responsabilità di far rispettare la **legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare** ricade sugli Stati membri, le cui autorità competenti provvedono a monitorare e verificare, predisponendo controlli ufficiali, che le pertinenti prescrizioni dell'Unione siano effettivamente rispettate e fatte rispettare.

Nei consideranda della norma si fa ripetutamente riferimento a:

armonizzazione dei controlli  
 efficacia ed efficienza dei controlli  
 qualità, **affidabilità e coerenza dei controlli**

... evitando incoerenze e duplicazioni

I metodi di campionamento ed analisi dovrebbero rispondere a standard scientifici (ai più avanzati standard scientifici)  
 È opportuno istituire norme univoche per la scelta del metodo da utilizzare qualora esistano diversi metodi raccomandati da varie fonti  
 È opportuno che i metodi di analisi così come la qualità e l'affidabilità dei dati che da questi derivano siano continuamente migliorati

#### ATTIVITÀ DI ANALISI A SUPPORTO DI PIANI COMUNITARI/NAZIONALI DI SORVEGLIANZA

<b>PIANO NAZIONALE PER LA RICERCA DEI RESIDUI (D.Lgs 158/2006)</b> Compreso il piano di monitoraggio mediante test istologico	Reg. UE 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale	Oltre 120 molecole tra antinfiammatori, antiparassitari e antifettivi autorizzati e vietati
<b>PIANO DI CONTROLLO SULLA PRESENZA DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI (OGM)</b>	Reg. CE 1829/2003 e 1830/2003 relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati	Controllo su OGM autorizzati e non
<b>PIANO DI CONTROLLO SUGLI ADDITIVI ALIMENTARI TAL QUALI E NEI PRODOTTI ALIMENTARI</b>	Reg. CE 1333/2008 e s.m.i. relativo agli additivi alimentari; Reg. CE 1332/2008 relativo agli enzimi alimentari; Reg. CE 1334/2008 relativo agli aromi ed alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti.	Decine di composti ripartiti in 27 categorie funzionali. Controllo sul rispetto dei limiti massi ammessi e sulla dichiarazione in etichetta
<b>PIANO DI CONTROLLO SULLA PRESENZA DI RESIDUI DI PRODOTTI FITOSANITARI IN ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE</b> <b>PROGRAMMA COMUNITARIO DI CONTROLLO DEL RISPETTO DEI LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DI ANTIPARASSITARI NEGLI ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE ED ANIMALE</b>	Reg. CE 396/2005 e s.m.i. concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio	Alcune centinaia di principi attivi
<b>PIANO DI CONTROLLO SULLA PRESENZA DI MICOTOSINE NEGLI ALIMENTI</b>	Reg. CE 1881/2006 e s.m.i. che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari	Stabilisce limiti per micotossine, metalli, diossine e PCB, IPA, ecc.
<b>PIANO DI CONTROLLO SUGLI ALIMENTI E I LORO INGREDIENTI TRATTATI CON RADIAZIONI IONIZZANTI</b>	Direttiva 1999/2/CE e Direttiva 1999/3/CE concernenti gli alimenti ed i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti	

ATTIVITÀ DI ANALISI A SUPPORTO DI PIANI COMUNITARI/NAZIONALI DI SORVEGLIANZA	
PIANO NAZIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULL'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI	<b>PIANO DI CONTROLLO AI FINI DELLA PROFILASSI DELLA BSE</b> Reg. CE 999/2001 e s.m.i. disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di talune encefalopatie spongiformi trasmissibili
	<b>PIANO DI CONTROLLO SULLA PRESENZA DI DIOSSINE, PCBDL E PCBNDL</b> Direttiva 2002/32/CE (come modificata dai successivi regolamenti) relativa alle sostanze indesiderate nell'alimentazione degli animali
	<b>PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA COCCIDIOSTATICI E PRINCIPI FARMACOLOGICAMENTE ATTIVI</b> Reg. CE 1831/2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale; Direttiva 2002/32/CE (come modificata dai successivi regolamenti) relativa alle sostanze indesiderate nell'alimentazione degli animali
	<b>PIANO DI CONTROLLO DELLA CONTAMINAZIONE DA MICOTOSSINE</b> D.Lgs 149/2004; D.M. 15 maggio 2006; Raccomandazioni 2013/165/CE – 2006/576/CE – UE/2016/1319
	<b>PIANO DI CONTROLLO DELLA PRESENZA DI CONTAMINANTI INORGANICI, COMPOSTI AZOTATI, COMPOSTI ORGANOCORURATI E RADIONUCLIDI</b> Direttiva 2002/32/CE (come modificata dai successivi reg.) relativa alle sostanze indesiderate nell'alimentazione degli animali Reg. CE 396/2005 e s.m.i. concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio
	<b>PIANO DI CONTROLLO DELLA CONTAMINAZIONE MICROBICA DA SALMONELLA SPP</b> Direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi
	<b>PIANO DI CONTROLLO SULLA PRESENZA DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI NEI MANGIMI</b> Reg. CE 1829/2003 e 1830/2003 relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati

ATTIVITÀ DI ANALISI A SUPPORTO DI PIANI ED ATTIVITÀ DI VIGILANZA	
<b>PIANO DI VIGILANZA E CONTROLLO ALIMENTI E BEVANDE</b> Reg. CE 2073/2005 e s.m.i. sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari Min. Sal.: Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti CE 882/2004 e 854/2004.	Criteri di sicurezza Criteri di igiene di processo
<b>PIANO DI CONTROLLO SULLA PRESENZA DI ALLERGENI NEGLI ALIMENTI</b> Reg. UE 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori	14 classi di allergeni di origine animale e vegetale
<b>VIGILANZA SU ALIMENTI ETICHETTATI CON CLAIMS NUTRIZIONALI</b> Reg. CE 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari	Presenza e contenuto di grassi, proteine, sale, fibre, ecc.
<b>VIGILANZA SU LATTE CRUDO DESTINATO ALLA VENDITA DIRETTA AL CONSUMATORE FINALE</b> Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana – Rep. n. 5/CSR 25/01/2007	
<b>CONTROLLI UFFICIALI PER LA RICERCA DI TRICHINELLA NELLE CARNI</b> Reg. UE 2015/1375 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli relativi alla presenza di Trichine nelle carni	

## ATTIVITÀ DI ANALISI A SUPPORTO DI INDAGINI CONOSCITIVE

**MONITORAGGIO DELLA PRESENZA DI ACRILAMMIDE NEGLI ALIMENTI**

Raccomandazione 2010/307/UE  
sul monitoraggio dei tenori di acrilammide negli alimenti

**MONITORAGGIO SULLA PRESENZA DI SOSTANZE INDESIDERABILI (CONTAMINANTI AGRICOLI E TOSSINE VEGETALI)**

Nota Min. Sal. DGSAN-MDS-P  
0048574/2016

**MONITORAGGIO AGENTI ZONOSICI NEGLI ALIMENTI E RESISTENZA AGLI ANTIMICROBICI**

Direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi;  
Reg. CE 2073/2005 e s.m.i. sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari

## I volumi di attività

Decine di migliaia i campioni prelevati

Centinaia di migliaia le analisi di laboratorio effettuate

Solo alcuni esempi (dati Piano Nazionale Integrato dei Controlli 2016) :

**PNR**

OLTRE 41.000 CAMPIONI

**Piano di vigilanza e controllo Alimenti e Bevande**

CIRCA 40.000 CAMPIONI


**Piano Nazionale Additivi Alimentari**

OLTRE 4.000 CAMPIONI

**PNAA**

OLTRE 11.000  
CAMPIONI

### Prove accreditate dalla rete degli II.ZZ.SS. – periodo 2010 - 2017



Nel regolamento vengono considerati:

- I Laboratori Ufficiali
- I Laboratori Comunitari di Riferimento (LCR)
- I Laboratori Nazionali di Riferimento (LNR)

Per i laboratori ufficiali vengono dettati gli obblighi

Per tutti sono individuati i requisiti necessari (in termini di risorse e competenze) a che tali laboratori possano essere designati

→ Per i Laboratori Comunitari ed i Laboratori Nazionali di Riferimento vengono individuati compiti e responsabilità

Obbligo di comunicazione immediata alle Autorità Competenti in caso di rischio sanitario per l'uomo, per gli animali o per le piante o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l'ambiente, o in caso di non conformità.

Partecipazione a prove comparative interlaboratorio o alle prove valutative, su richiesta di un laboratorio di riferimento dell'Unione europea o di un laboratorio nazionale di riferimento.

Su richiesta delle autorità competenti, i laboratori ufficiali rendono disponibili al pubblico le denominazioni dei metodi impiegati per le analisi, prove e diagnosi eseguite nel contesto dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali.

Su richiesta delle autorità competenti, i laboratori ufficiali indicano, unitamente ai risultati, il metodo impiegato per ciascuna analisi, prova o diagnosi eseguita nel contesto dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali.

Per i Laboratori Comunitari ed i Laboratori Nazionali di Riferimento vengono individuati compiti e responsabilità

In particolare, ai fini del miglioramento e dell'armonizzazione dei metodi di prova, i compiti e le responsabilità vanno:



Per i LCR

dall'assistenza tecnica ai laboratori nazionali nella fase di implementazione del metodo, alla fornitura di materiali di riferimento, dalla organizzazione di prove valutative interlaboratorio e prove comparative, alla formazione del personale di laboratorio.

Per i LNR

dalla collaborazione con i LCR, alla partecipazione a corsi di formazione e a prove comparative interlaboratorio da questi organizzati, dal coordinamento delle attività dei laboratori ufficiali designati, alla verifica e convalida di sostanze a reagenti di riferimento disponibili.

Gli articoli del regolamento relativi ai LCR e LNR si applicano dal 28 aprile 2018

#### European Union Reference Laboratories

##### Food and Feed

<b>Additives for use in animal nutrition</b>	<b>JRC</b> Joint Research Centre (B)
<b>Animal proteins in feedingstuffs</b>	<b>CRA-W</b> Centre wallon de Recherches agronomiques (D)
<b>Antimicrobial resistance</b>	<b>DTU</b> Danmarks Tekniske Universitet (DK)
<b>Campylobacter</b>	<b>SVA</b> Statens veterinärmedicinska anstalt (S)
<b>Coagulase positive Staphylococci (including S. aureus)</b>	<b>ANSES</b> Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (F)
<b>Dioxins and PCB's in feed and food</b>	<b>CVUA</b> Chemische und Veterinäruntersuchungsamt (D)
<b>Escherichia coli</b>	<b>ISS</b> Istituto Superiore di Sanità (I)
<b>Genetically Modified organisms</b>	<b>JRC</b> Joint Research Centre (I)
<b>Heavy metals in feed and food</b>	<b>JRC</b> Joint Research Centre (B)
<b>Listeria monocytogenes</b>	<b>ANSES</b> Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (F)
<b>Material intended to come into contact with foodstuffs</b>	<b>JRC</b> Joint Research Centre (I)
<b>Milk and Milk Products</b>	<b>ANSES</b> Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (F)
<b>Monitoring of marine biotoxins</b>	<b>AECOSAN</b> Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (E)
<b>Monitoring the viral and bacteriological contamination of bivalve molluscs</b>	<b>CEFAS</b> Centre for Environment Fisheries and Aquaculture Science (UK)
<b>Mycotoxins</b>	<b>JRC</b> Joint Research Centre (B)
<b>Parasites (Trichinella, Echinococcus, Anisakis)</b>	<b>ISS</b> Istituto Superiore di Sanità (I)
<b>Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH)</b>	<b>JRC</b> Joint Research Centre (B)
<b>Residues of pesticides (cereals and feedingstuffs)</b>	<b>DTU</b> Danmarks Tekniske Universitet (DK)
<b>Residues of pesticides (food of animal origin and commodities with high fat content)</b>	<b>CVUA</b> Chemische und Veterinäruntersuchungsamt (D)
<b>Residues of pesticides (fruits and vegetables, including commodities with high water and high acid content)</b>	<b>LAGV</b> Laboratorio Agroalimentario de la Generalitat Valenciana (E)
<b>Residues of pesticides (single residues methods)</b>	<b>CVUA</b> Chemische und Veterinäruntersuchungsamt (D)
<b>Residues of veterinary medicines and contaminants in food of animal origin (Annex I, Group B3c Directive 96/23/EC)</b>	<b>ISS</b> Istituto Superiore di Sanità (I)
<b>Residues of veterinary medicines and contaminants in food of animal origin (Annex I, Group A 1 2 3 4, B2d, B3d Directive 96/23/EC)</b>	<b>RIKILT</b> Nederlands Instituut voor voedselveiligheid (NL)
<b>Residues of veterinary medicines and contaminants in food of animal origin (Annex I, Group B1, B3e Directive 96/23/EC and carbadox and olaquindox)</b>	<b>ANSES</b> Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (F)
<b>Residues of veterinary medicines and contaminants in food of animal origin (Annex I, Group A5, B2 a b e Directive 96/23/EC)</b>	<b>BVL</b> Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (D)
<b>The analysis and testing of Zoonoses (Salmonella)</b>	<b>RIVM</b> Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (NL)
<b>Transmissible spongiform encephalopathies (TSEs)</b>	<b>APHA</b> Animal & Plant Health Agency (UK)

*Finanziamento dei Laboratori Comunitari di Riferimento*

Articolo 163, relativo al finanziamento dei laboratori e centri di riferimento dell'Unione Europea

Modifica il Reg. (UE) 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale

In termini di bilancio complessivo il Reg. (UE) 652/2014 rimanda al Reg. (CE) 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020

Capo III: strategia finanziaria ai controlli ufficiale e ad altre attività

Viene definita la possibilità di finanziamento dei Laboratori Comunitari di Riferimento per lo svolgimento delle attività in attuazione dei programmi di lavoro approvati dalla Commissione.

Vengono individuati i criteri di programmazione, attuazione e controllo delle attività nonché il sistema di contribuzione finanziaria.

L'articolo 163 amplia la possibilità di finanziamento ai centri di riferimento e, in casi particolari ai laboratori nazionali di riferimento.

L'articolo 163 si applica dal 28 aprile 2018

*CAPO IV: Campionamento, analisi, prove e diagnosi*

Relativamente ai metodi di analisi ed alle performance di tali metodi

I metodi di campionamento e di analisi, prova e diagnosi di laboratorio utilizzati nel contesto dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali sono **conformi alle norme dell'Unione** che stabiliscono tali **metodi** o i relativi **criteri di efficienza**.

Reg. (UE) 1375/2015 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni.

Detta il metodo di analisi di riferimento

Detta i metodi alternativi di natura equivalente

Reg. (CE) 401/2006 relativo a metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari.

Detta i criteri di rendimento del metodo analitico adottato;

Detta i criteri per la valutazione di idoneità allo scopo del metodo analitico che si intende adottare

Decisione della Commissione 2002/657/CE che attua la Direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all'interpretazione dei risultati (si applica soprattutto al settore dei residui).

Detta i criteri di rendimento dei metodi analitici e i criteri per la validazione degli stessi

**CAPO IV: Campionamento, analisi, prove e diagnosi**

In assenza di norme dell'Unione, i laboratori ufficiali applicano uno dei seguenti metodi a seconda della relativa idoneità per le esigenze specifiche di analisi, prova e diagnosi:

metodi disponibili conformi a pertinenti norme o protocolli riconosciuti internazionalmente, compresi quelli accettati dal comitato europeo di normalizzazione (CEN);

Norme ISO, IDF, ecc.

metodi pertinenti sviluppati o raccomandati dai laboratori di riferimento dell'Unione europea e convalidati in base a protocolli scientifici accettati internazionalmente;

Detection of staphylococcal enterotoxins types SEA to SEE in all types of food matrices – European screening method of the EU-RL for Coagulase positive staphylococci, including *S. aureus*

**CAPO IV: Campionamento, analisi, prove e diagnosi**

in assenza delle norme o dei protocolli di cui ai precedenti punti:

metodi conformi alle norme pertinenti definite a livello nazionale o, se tali norme non esistono, metodi pertinenti sviluppati o raccomandati dai laboratori nazionali di riferimento e convalidati in base a protocolli scientifici accettati internazionalmente;

Metodo per la ricerca di Clostridi produttori di tossine botuliniche e per la ricerca di tossine botuliniche (metodo colturale e mouse test) Centro Nazionale di Riferimento per il Botulismo (ISS)


metodi pertinenti sviluppati e convalidati da studi interlaboratorio o intralaboratorio in base a protocolli scientifici accettati internazionalmente.

Gli articoli del regolamento relativi a metodi di campionamento, analisi, prova e diagnosi si applicano dal 29 aprile 2022



**CAPO IV: Campionamento, analisi, prove e diagnosi**

Qualora vi sia **urgenza** di eseguire analisi, prove o diagnosi di laboratorio e non esista alcuno dei metodi di cui sopra il pertinente laboratorio nazionale di riferimento oppure, se non esiste un laboratorio nazionale di riferimento, qualsiasi altro laboratorio ufficiale può utilizzare metodi diversi in attesa della convalida di un metodo appropriato in base a protocolli scientifici accettati internazionalmente.



**I metodi utilizzati per le analisi di laboratorio devono essere caratterizzati, ogniqualvolta possibile, dai criteri opportuni stabiliti nell'allegato III.**

**Articolo 42: Deroghe temporanee all'obbligo di accreditamento dei laboratori ufficiali**

Le autorità competenti **possono designare temporaneamente** un laboratorio ufficiale esistente in qualità di laboratorio ufficiale per l'utilizzo di un metodo di analisi, prova o diagnosi di laboratorio per il quale esso non ha ottenuto l'accreditamento:

se l'obbligo di utilizzo di tale metodo è stato introdotto di recente nella normativa dell'Unione;

quando le modifiche del metodo in vigore richiedono un nuovo accreditamento o un'integrazione dell'accreditamento ottenuto dal laboratorio ufficiale;

quando l'utilizzo di tale metodo sia imposto da una situazione di emergenza o da un rischio sanitario emergente per l'uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l'ambiente.

La designazione temporanea è soggetta alle seguenti condizioni:

il laboratorio ufficiale ha già accreditati metodi simili;

il laboratorio ufficiale applica un sistema di assicurazione della qualità per garantire risultati solidi e attendibili dall'impiego del metodo per il quale non è attualmente accreditato;

le analisi, prove o diagnosi sono effettuate sotto la supervisione delle autorità competenti o del laboratorio nazionale di riferimento per tale metodo.

La designazione temporanea non eccede la durata di un anno ed è rinnovabile una sola volta per un ulteriore periodo di un anno.

## SOSTENIBILITÀ DEL "SISTEMA" DI CONTROLLO UFFICIALE

(65)

Gli Stati membri dovrebbero garantire la costante disponibilità di adeguate risorse finanziarie per dotare congruamente di personale e attrezzature le autorità competenti che effettuano i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali. Sebbene la **responsabilità principale** di assicurare che la loro attività rispetti la legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare ricada sugli **operatori**, il **sistema di controlli attuati dagli operatori** stessi a tal fine dovrebbe essere **integrato**, per garantire un'efficace sorveglianza dei mercati nella filiera agroalimentare dell'Unione, **da un apposito sistema dei controlli ufficiali** gestito da ciascuno Stato membro. Un tale sistema è intrinsecamente complesso, richiede ingenti risorse e dovrebbe essere dotato di uno stabile afflusso di risorse per i controlli ufficiali, in misura congrua ai bisogni operativi in ogni momento. Per **ridurre la dipendenza del sistema dei controlli ufficiali dalle finanze pubbliche**, le autorità competenti dovrebbero riscuotere tariffe o diritti a copertura dei costi da esse sostenuti per effettuare i controlli ufficiali su certi operatori, nonché per certe attività per le quali la legislazione dell'Unione sulla filiera agroalimentare impone una registrazione o autorizzazione in conformità della normativa dell'Unione in materia di igiene degli alimenti e dei mangimi o della normativa sulla sanità delle piante. Dovrebbero essere altresì riscossi tariffe o diritti a carico degli operatori per compensare i costi dei controlli ufficiali svolti ai fini del rilascio di un certificato o attestato ufficiale e i costi dei controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti nei posti di controllo frontalieri.

*CAPO VI (articoli 78 - 85) : Finanziamento dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali*

# Grazie per l'attenzione

Il produttore ci guarda: come cambierà il controllo ufficiale con l'applicazione del Regolamento UE 625/2017?

Analisi di laboratorio

XXVII Convegno Nazionale AIVI Perugia 13 – 15 settembre 2017